

CONSIGLIO REGIONALE
REGIONE EMILIA

LEGGE REGIONALE

Interventi regionali nei trasporti

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5^a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.

Art. 5

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo

FIDUCIARIE REGIONALI
REGIONE PUGLIA

a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Cap.259/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli


I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 22 maggio 1973
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE
Guglielmo Augelli

Consiglio Regionale della D...H...



26 MAG. 1973

P. C. C.
Dott. Proc. Pasquale Donvito